



### **PROVEDIMENTI APPROVATI**

I procedimenti amministrativi per l'avvio delle attività produttive

### **CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI**

Intervento dell'amministratore giudiziario in sostituzione degli amministratori o dei soci

### **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

Chiarimenti sui crediti prededucibili connessi alla procedura concorsuale

Ripartizione della giurisdizione nelle società a partecipazione pubblica

Obbligo di segnalazione delle operazioni a rischio riciclaggio

Inammissibile il ricorso prolisso

### **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Condanna raddoppiata in caso di condotta scorretta della parte

Chiarimenti in tema di inadempimento della società e responsabilità degli amministratori

---

## I procedimenti amministrativi per l'avvio delle attività produttive

*D.lgs. del 25 novembre 2016 n. 222*

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2016 n. 277 il D.lgs. del 25 novembre 2016 n. 222 contenente l'“*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*”. In particolare, il provvedimento in oggetto, dando attuazione alla L. 124/2015, spiega in modo analitico i procedimenti amministrativi necessari per poter, tra l'altro, intraprendere attività produttive. Il cuore del provvedimento è costituito dalla tabella ad esso allegata, la quale indica per ogni attività il regime amministrativo al quale è sottoposto, ovvero se è necessaria una comunicazione, una SCIA, una SCIA unica o condizionata, una autorizzazione, o una autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la comunicazione. Con riferimento alle varie procedure, si precisa che la SCIA consente l'avvio immediato dell'attività, salvo controlli entro i successivi 60 giorni; la SCIA unica si applica a quelle attività soggette a SCIA per cui siano necessarie altre SCIA/comunicazioni/notifiche, mentre la SCIA condizionata è un provvedimento amministrativo condizionato ad altre autorizzazioni o atti di assenso.

[torna su](#)

---

## Intervento dell'amministratore giudiziario in sostituzione degli amministratori o dei soci

*Consiglio Notarile di Firenze – Massima del 25 novembre 2016*

Con la massima in oggetto, il Consiglio Notarile di Firenze ha affermato che, qualora una società di capitali non dia esecuzione al piano concordatario che prevede un aumento di capitale, con strumentali delibere, l'amministratore giudiziario può intervenire in sostituzione: *i)* dell'organo amministrativo, nel caso in cui non si sia provveduto alla convocazione dei soci per l'adozione della delibera prevista dalla proposta di concordato; *ii)* dell'assemblea, qualora nonostante la convocazione da parte dell'organo amministrativo, i soci non hanno provveduto ad adottare la delibera prevista dalla proposta di concordato omologato. Inoltre, specifica il Consiglio Notarile di Firenze, il notaio non potrà procedere all'iscrizione nel Registro delle Imprese delle deliberazioni non conformi a quanto stabilito nella proposta di concordato omologata.

[torna su](#)

## Chiarimenti sui crediti prededucibili connessi alla procedura concorsuale

*Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 5 dicembre 2016 n. 24791*

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha chiarito i criteri attraverso i quali possono essere individuati i crediti privilegiati prededucibili, ai sensi dell'art. 111, comma 2, L. Fall., sorti *"in occasione o in funzione delle procedure concorsuali"*. A tale proposito, per individuare tale categoria di crediti è necessario ricorrere non soltanto ad un criterio di natura temporale, ma altresì ad un criterio teleologico, poiché sono da considerare prededucibili anche tutti i crediti che interferiscono con l'amministrazione fallimentare e, conseguentemente, sugli interessi dei creditori. In particolare, è necessario che i predetti crediti siano funzionali e strumentali alla procedura concorsuale e che la loro strumentalità venga valutata *ex ante*.

[torna su](#)

## Ripartizione della giurisdizione nelle società a partecipazione pubblica

*Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza del 1° dicembre 2016 n. 24591*

Con la Sentenza in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che l'impugnazione della delibera con la quale si procede alla revoca del collegio sindacale di una società a partecipazione pubblica rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, specifica la Suprema Corte, l'art. 4, comma 13, del D.L. n. 95/2012 rubricato *"riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche"* stabilisce che *"le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali"*. Conseguentemente, anche nel caso in cui un ente pubblico possieda in tutto o in parte le azioni di una S.p.A., quest'ultima non muta la sua natura di soggetto privato. Pertanto, tenuto conto della precedente disposizione e del fatto che oggetto della controversia è la delibera assembleare di revoca del collegio sindacale, la controversia non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

[torna su](#)

## Obbligo di segnalazione delle operazioni a rischio riciclaggio

*Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 29 novembre 2016 n. 24255*

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'istituto di credito risponde in solido ai sensi dell'art. 6 L. 689/1981 con il direttore di una filiale in caso di mancata segnalazione di un'operazione a rischio di riciclaggio. In particolare, la Suprema Corte ricorda che ai sensi dell'art. 3 del D.L. 143/1991 (vigente all'epoca dei fatti) il responsabile della dipendenza è tenuto a segnalare ogni operazione sospetta al titolare dell'attività, al legale rappresentante o ad un suo delegato, il quale a sua volta deve esaminare le segnalazioni e, qualora le ritenga fondate, deve trasmetterle alla Banca d'Italia. Pertanto, ai sensi del predetto articolo esiste un duplice obbligo di segnalazione ugualmente sanzionato in caso di inadempimento. Tuttavia, specifica la Corte di Cassazione, mentre il responsabile della dipendenza ha un margine di discrezionalità più ridotto, in quanto ha il dovere di indicare "ogni" operazione sospetta di riciclaggio, il titolare dell'attività ha l'unico potere di valutare se trasmettere o meno la segnalazione ricevuta alla Banca d'Italia.

[torna su](#)

## Inammissibile il ricorso prolisso

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 20 ottobre 2016 n. 21297

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso di 251 pagine poiché prolisso, in violazione del principio di sinteticità degli atti. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, la violazione del principio di sinteticità rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame della Corte, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata. Invero, occorre precisare che all'interno del codice di procedura civile, il principio di sinteticità è posto solo con riferimento agli atti del giudice, mentre per gli atti di parte opera il principio della libertà delle forme. Tuttavia, un principio di sinteticità degli atti processuali (tanto del giudice quanto delle parti) è stato introdotto nel nuovo processo amministrativo mediante il D.lgs. 104/2010, il quale, modificando l'art. 3, secondo comma del codice del processo amministrativo, stabilisce che *"il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica"*. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la predetta disposizione contenesse un principio generale del diritto processuale e, pertanto, è destinata ad operare anche nel processo civile, in quanto funzionale a garantire la ragionevole durata del processo ed il principio di leale collaborazione tra le parti processuali.

[torna su](#)

## Condanna raddoppiata in caso di condotta scorretta della parte

Tribunale di Genova – Sentenza del 28 ottobre 2016

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Genova ha stabilito che può essere comminata una sanzione rafforzata nel caso in cui una delle parti venga condannata non solo per lite temeraria, ma altresì per condotta processuale scorretta. In particolare, ad avviso del Tribunale di Genova, il primo ed il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., il quale disciplina le ipotesi di responsabilità aggravata delle parti processuali, possono essere applicati congiuntamente, tenuto conto della diversità dei comportamenti rilevanti. In particolare, il primo comma del predetto articolo prevede una condanna per la parte soccombente che abbia agito in giudizio o si sia difesa dalle pretese di controparte con dolo o colpa grave; diversamente, il terzo comma del predetto articolo, punisce la parte che, oltre ad essere soccombente nel merito, abbia altresì mantenuto una condotta scorretta all'interno del processo. Conseguentemente, nel caso in cui il giudice ravvisi la presenza di entrambe le condotte punibili, potrà, come nel caso di specie, comminare una condanna raddoppiata.

[torna su](#)

## Chiarimenti in tema di inadempimento della società e responsabilità degli amministratori

Tribunale di Roma – sentenza del 17 ottobre 2016 n. 19313

Con la Sentenza in commento il Tribunale di Roma ha chiarito che non sono responsabili gli amministratori di una S.p.A. ai sensi dell'art. 2395 cod. civ. per avere gli stessi inizialmente assicurato l'adempimento di pregresse forniture, per poi successivamente contestare la sovrapproduzione da parte della società fornitrice, la quale, nonostante i mancati pagamenti e le contestazioni ricevute, aveva continuato ad erogare la propria prestazione.

A tale proposito, i giudici nel sottolineare la difficoltà sussistente per i creditori di una società che intendano far valere la responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 2395 cod. civ., hanno ribadito che, proprio in forza del predetto articolo, i creditori di una società al fine di dimostrare la responsabilità degli amministratori devono provare di essere stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori e, pertanto, è necessaria l'esistenza di un comportamento illecito degli stessi, il danno subito ed il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno. Nel caso

di specie, tuttavia, ad avviso del Tribunale di Roma, il comportamento degli amministratori costituisce esclusivamente un inadempimento contrattuale, non potendosi considerare la precedente condotta idonea a trarre in inganno la società fornitrice, la quale posta di fronte alle contestazioni degli amministratori della S.p.A., avrebbe dovuto, in un'ottica di buona gestione, sospendere la fornitura al fine di evitare l'ulteriore inadempimento.

[torna su](#)

*Fonti*

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

---

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Maurizio Monterisi**

**avv. Ilaria Musto**

---

### **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

### **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

#### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

#### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

#### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

#### **Verona**

Stradone Porta Palio, 76  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)